



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 86 del 09/07/2026

proposta n.1473 /2026

Settore Affari Generali

Oggetto: 3° TROFEO DELL'ORSO MEMORIAL FILOMENA FREDIANI IN PROGRAMMA A OTTOBRE 2026. ORGANIZZAZIONE CORSA SU STRADA. AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO ALL'A.S.D. ACADEMY OLBIA ATLETICA CIG BC4DD56427

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamata la deliberazione n. 51/2026, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la realizzazione dell'evento sportivo di corsa su strada denominato "3° Trofeo dell'Orso - memorial Filomena Frediani" e stanziato, sul PEG, l'importo di € 10.000.00;

considerato che l'amministrazione comunale favorisce e sostiene manifestazioni di pubblico interesse finalizzate alla valorizzazione delle attività sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;

valutato che l'evento sportivo:

- rappresenta un'occasione per onorare la memoria di Filomena Frediani;
- a carattere regionale, con la supervisione del comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.);
- si svolgerà nel mese di ottobre 2026 a Palau, su tracciato urbano;
- prevede la partecipazione di atleti dei settori giovanili femminili e maschili;

acquisita la proposta prot. n. 10353/2026, con la quale l'a.s.d. Academy Olbia Atletica, con sede legale ad Olbia, in via Donatello n. 46, c.f. 91064600900 – p. iva 02937370902, per l'importo di € 10.000,00 iva inclusa, si rende disponibile ad organizzare l'evento sportivo di corsa su strada denominato "3° Trofeo dell'Orso - memorial Filomena Frediani", in programma nel prossimo mese di ottobre 2026;

ritenuto appropriato, pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, avviare la procedura di affidamento diretto sottosoglia e l'acquisizione semplificata del CIG - codice identificativo di gara, tramite il portale telematico della Regione Sardegna Cat;

acquisiti i seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva esonero DURC;
- patto d'integrità;
- proposta prot. n. 10353/2026;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione;

acquisito il CIG BC4DD56427;

verificato il codice CPV 92622000-7 | servizi di organizzazione di manifestazioni sportive;

accertato che:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo di affidamento è in linea con i prezzi di mercato, anche in considerazione di precedenti affidamenti analoghi e delle condizioni economiche praticate;
- il principio dell'efficacia è rispettato perché l'affidamento è assegnato in ragione della convenienza e perché risponde alle esigenze tecniche del Comune, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;

preso atto che la società in argomento:

- è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee e anche superiori all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di questo affidamento;
- ha un curriculum societario che evidenzia una struttura organizzativa in grado di adempiere a tutti gli obblighi indicati nell'allegato capitolato;
- è in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto, relativamente al principio di rotazione disciplinato dall'art. 49, comma 1) del D.Lgs. n. 36/2023, che occorre riaffidare all'a.s.d. Academy Olbia Atletica il servizio di organizzazione dell'evento in oggetto per i seguenti motivi:

- affidabilità dimostrata dell'accurata esecuzione dei precedenti e analoghi affidamenti di servizio;
- esperienza maturata nell'organizzazione delle precedenti edizioni;
- disponibilità delle autorizzazioni federali;
- capacità organizzativa documentata;



dato atto che l'ANAC, nel parere di precontenzioso prot. n. 410/2024 dell'11.09.2024, chiarisce che la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara negoziata, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si palesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura digitale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008).
- risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

richiamato l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

dato atto che non si chiede la garanzia definitiva perché:

- l'appaltatore ha comprovata solidità economica e affidabilità dimostrata nell'esecuzione di precedenti affidamenti di servizi;
- l'importo dell'appalto è inferiore a 150.000 euro (Art. 117, comma 14 del D.Lgs. 36/2023: "*Nei casi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) [affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture], la stazione appaltante può esonerare l'operatore economico dall'obbligo di costituzione della garanzia definitiva...*");

richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

verificato che questo atto:

- è coerente con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022, con la quale l'ANAC ha stabilito che per le gare di importo inferiore a € 40.000,00 il contributo gara è esente;

dato atto, di conseguenza, che per l'affidamento in oggetto il contributo all'ANAC non è dovuto;

verificato che l'importo di € 10.000,00 può essere impegnato sul capitolo 189805/2026 – spese manifestazione trofeo dell'orso, che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;

verificato che questo atto:

- è coerente con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione di questo affidamento non si palesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. In conseguenza di quanto esposto, è superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

dato atto che, in caso di mancato rispetto delle sopraindicate tempistiche di progetto:

- sarà applicata una penale stabilita per ogni giorno solare di ritardo, nella misura dello 0,5% dell'importo contrattuale di affidamento, da detrarre sulle fatturazioni intermedie previste nell'offerta economica, a partire dalla seconda attività prevista nell'allegato cronoprogramma;
- la stazione appaltante potrà procedere a compensare, nel rispetto della normativa fiscale, gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche di corrispettivo;



- la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali;
- l'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno;

attestato che il sottoscritto, responsabile RUP e i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non si trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art 6 del D.P.R. 62/2013;

constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

preso atto della pronuncia del Tar Lombardia, sez. IV. n.1778/2024 che, in relazione ai rapporti tra l'affidamento diretto e la decisione (ex determina) a contrarre chiarisce, come chiaramente si legge nel codice, allegato I.1 art. 3, comma 1 lett. d, che l'affidamento diretto, seppur con l'interpello di più operatori economici, non sostanzia una procedura di selezione;

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 3/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.12.2025, con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/11/2025 di adozione dello schema del bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2026/2028;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che l'affidatario deve informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18.02.2022, pubblicato nel Comune di Palau sito istituzionale, area amministrazione trasparente > disposizioni generali > atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Normativa;
- che lo stesso affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Palau nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

di affidare l'a.s.d. Academy Olbia Atletica, con sede legale ad Olbia, in via Donatello n. 46, c.f. 91064600900 – p. iva 02937370902, per l'importo di € 10.000,00 iva inclusa, l'organizzazione dell'evento sportivo di corsa su strada denominato "3° Trofeo dell'Orso - memorial Filomena Frediani", in programma nel prossimo mese di settembre 2026;

di impegnare, a favore dell'a.s.d. Academy Olbia Atletica, l'importo di € 10.000,00 sul capitolo 189805/2026 – spese manifestazione trofeo dell'orso, che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;



di imputare l'importo di € 10.000,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, sull'esercizio finanziario 2026;

di dare atto che impegno contabile è il n. 1223/2026;

di dare atto che questo atto ha valore di decisione a contrattare, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

di dare atto che il RUP è il sottoscritto Mauro Piga;

di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

di disporre che questo atto venga pubblicato all'albo pretorio online, in ottemperanza dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di questo affidamento;

di inviare al settore vigilanza, per i successivi atti di competenza, copia di questo atto;

di attestare:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: *Agostino Alivesi*

Il Responsabile del Settore Affari Generali

MAURO PIGA

documento firmato digitalmente